
**Verbale n.13_2022 Parere Collegio Revisori in ordine alla costituzione
fondo risorse decentrate dipendenti anno 2022**

Mittente: catalanoluciana <catalanoluciana@pec.it>
Destinatari: protocollo.arianoirpino <protocollo.arianoirpino@asmepec.it>
Inviato il: 28/12/2022 11.12.13
Posizione: PEC istituzionale Comune di Ariano Irpino/Posta in ingresso

Si trasmette, in allegato, parere in oggetto.

Con osservanza

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti

Luciana Catalano

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Verbale n.13_2022 Parere Collegio Revisori dei Conti costituzione fondo risorse

Comune di Ariano Irpino
N. 0033134 28/12/2022



Cla: 14.1

IL COLLEGIO DEI REVISORI

AI

- Sig. Sindaco, Dott. Enrico Franza
- Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Luca Orsogna
- Segretario Generale, Avv. Concettina Romano
- Dirigente dell'Area Finanziaria, Dott. Tommaso Infante
- Responsabile P.O. Ufficio personale e legale, Dott.ssa Sonia Ninfadoro

L' Organo di Revisione

Verbale n.13 del 27/12/2022

**Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate dipendenti anno 2022
Determinazione Dirigenziale dell'Area Amministrativa nr. 748 - RG. n.2029 - del 14.12.2022**

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 18.00, presso lo studio del Presidente del Collegio Dott.ssa Catalano in Salerno alla Via Fieravecchia n.40, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente per esaminare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti i Dottori Luciana Catalano, Presidente del Collegio, Vincenzo D'Elia e Giovanni Ciancio, componenti effettivi, nominati con delibera di C.C. n. 57 del 31/08/2022.

Premesso

- che in data 23 dicembre 2022 il Responsabile P.O. Ufficio personale e legale Dott.ssa Ninfadoro ha trasmesso a mezzo pec, tra gli altri documenti, la determina dirigenziale dell'Area Amministrativa n. 748 – R.G. n. 2029 - del 14 dicembre 2022 di Costituzione e determinazione del Fondo di produttività relativo all'anno 2022;
- che il Dirigente dell'Area Finanziaria ha attestato che le componenti del fondo giuridico del salario accessorio per l'anno 2022 sono allineate alle previsioni di bilancio;
- che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le posizioni organizzative e di lavoro straordinario;

preso atto

delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni



locali ed in particolare:

- Art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 67, comma 2, del CCNL del 21/05/2018;

- Art. 67, commi 3-4-5-6, del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 67, comma 7, del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 11 del decreto-legge 14/12/2018 n. 135;
- Art. 1, comma 870, della Legge 178/2020;
- Artt. 68, 69 e 70-bis 2 70-quinquies del CCNL del 21/05/2018;

visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

- L'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art.40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:



"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

- acquisita l'apposita Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria, relativa alla costituzione del fondo del personale e dei livelli anno 2022 redatta dall'Ente su modello obbligatorio ed ai sensi dell'art. 40, c. 3-sexies del D.LGS. nr. 165/01, a firma del Dirigente dell'Area Finanziaria, dott. Tommaso Infante, del Responsabile P.O. Ufficio Personale e Legale, dott.ssa Sonia Ninfadoro e del Dirigente dell'Area Amministrativa, avv. Concettina Romano, parte integrante e sostanziale della bozza di accordo, approvata con determina dirigenziale n.478-R.G.2029 del 14/12/2022 a cui si rimanda integralmente;

richiamato

il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

preso atto


della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione dirigenziale dell'Area Amministrativa n.748 del 14.12.2022, e come risulta costituito secondo il prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale della bozza di accordo, approvato con determina dirigenziale Area Amministrativa n. 748 – R.G. n. 2029 - del 14 dicembre 2022 e al quale si fa espresso rinvio e come dettagliatamente illustrato nella Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria summenzionata;

verificato

che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente formalmente il rispetto dei vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 18.08.2022;



tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 e le variazioni d'urgenza effettuate;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40-bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e, in particolare, l'art.239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n.4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012; Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

attesta

in ossequio delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022;


esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del Fondo destinato alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno2022.

Salerno, 27/12/2022

Il Presidente

Dr.ssa. Luciana Catalano



Il Revisore

Dr. Vincenzo Diella



Il Revisore

Dr. Giovanni Ciancio

